



ASSOCIAZIONE NAZIONALE COSTRUTTORI EDILI

**Audizione presso le Commissioni riunite XI (Lavoro pubblico e privato) e  
XII (Affari sociali)**

**sulle proposte di legge recanti**

**"Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per  
la bonifica degli ordigni bellici"  
(C. 3222 e C. 3481)**

**Roma, 13 luglio 2010**

### **Premessa**

La proposta di legge "Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici" è sicuramente condivisa dall'Ance in quanto finalizzata al miglioramento delle condizioni di sicurezza nei cantieri laddove dovessero essere rinvenuti, durante le ordinarie attività, ordigni bellici inesplosi.

In particolare, nell'ambito della valutazione dei rischi legata all'attività di scavo, devono essere presi in considerazione tutti i rischi connessi all'attività, ivi compresi quelli derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi.

Per rafforzare tale principio si ritiene tuttavia necessario apportare una modifica ulteriore all'allegato XV del suddetto decreto legislativo, che tratta dei Piani di sicurezza e di coordinamento (PSC), dei Piani operativi di sicurezza (POS) e della stima dei costi per la sicurezza.

La modifica consiste nella riproposizione del concetto secondo il quale il coordinatore della sicurezza per la progettazione, durante la redazione del PSC deve tener conto dei **rischi presenti**, **ivi compresi i rischi specifici propri dell'attività di impresa** (cfr. Allegato).

### **Osservazioni**

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori e la conseguente definizione delle misure di sicurezza per farvi fronte, costituisce il cardine della intera normativa di prevenzione. Essa deve essere, pertanto, effettuata con riferimento all'attività di una impresa di costruzione e alla estrinsecazione spazio-temporale di tale attività (il cantiere, nel caso di specie) ed è quindi parte integrante del piano di sicurezza e coordinamento (PSC) specifico per ogni singolo cantiere.

L'esclusione dal PSC dell'analisi dei rischi specifici propri dell'attività dell'impresa, come attualmente novellato al punto 2.2.3. dell'allegato XV del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i., porterebbe il coordinatore in fase di progettazione a non considerare quelli strettamente correlati alla specifica attività di impresa. Ciò si tradurrebbe anche nel non valutare i rischi connessi ad attività altamente specializzate, quale ad esempio la bonifica di ordigni bellici, poiché gli stessi rientrerebbero nella valutazione effettuata successivamente dall'impresa.

Tale principio sarebbe in contrasto con lo spirito dei legislatori, europeo e nazionale, che hanno voluto che tutti i rischi venissero individuati e valutati sin dalla fase di progettazione dell'opera ivi compresi quelli relativi a specifiche attività (scavi, strutture in elevazione, gallerie, ecc.).

Il legislatore ha, inoltre, voluto che le misure di sicurezza discendenti dall'analisi dei rischi effettuata dal coordinatore in fase di progettazione, venissero computate e stimate come costi da non assoggettare a ribasso d'asta al fine di non consentire alle imprese di praticare "sconti" sulle stesse.

Con riferimento a quest'ultimo aspetto si ritiene che l'applicazione delle disposizioni contenute al punto 2.2.3. dell'allegato XV del d. lgs. n. 81/08 e s.m.i., nell'attuale formulazione, possa comportare il concreto rischio di abbassamento delle misure di sicurezza per i lavoratori oltre che legittimare comportamenti scorretti da parte delle imprese meno virtuose.

Si riconferma quindi la validità della prassi seguita prima dell'entrata in vigore del decreto del d. lgs. n. 81/08 di ricomprendere nel PSC, in riferimento alle singole lavorazioni effettuate nello specifico cantiere l'analisi dei rischi presenti, la conseguente individuazione delle misure di sicurezza per farvi fronte e la stima dei costi relativi. Si fa presente che tale prassi è comunque

ancora oggi applicata dai professionisti - coordinatori per la progettazione e coordinatori per l'esecuzione - incaricati di predisporre il PSC.

L'esame dell'intera normativa relativa ai PSC conferma quanto sopra e ciò a prescindere dal fatto che escludere dal PSC l'analisi dei rischi relativi alle lavorazioni lo svuoterebbe dei contenuti più importanti rendendo, fra l'altro, praticamente irrilevante la stima dei costi della sicurezza. Quest'ultimo aspetto sarebbe, inoltre, in pesante contrasto con la volontà del legislatore di sottrarre al "gioco" del ribasso d'asta la materia della sicurezza.

Da una sintetica lettura della normativa vigente si rileva infatti:

***Dalla direttiva 92/57***

- All'art.5, lettera b) si afferma che il PSC deve *"contenere misure di sicurezza specifiche per i lavori che rientrano in una o più categorie dell'All. II"*: in tale allegato rientrano lavori connessi a singole fasi di lavoro (a prescindere o meno da interferenze);

***Dal d. lgs. n.81/2008 e s.m.i.***

- All'art. 100 primo comma si fa riferimento ai *"rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori"* (a prescindere o meno da interferenze) e si citano esplicitamente i rischi particolari di cui all'All. XI, chiaramente legati a singole lavorazioni (a prescindere da eventuali interferenze).

***Dall'all. XV del D. lgs. n.81/2008 e s.m.i.***

- al punto 2.1.2 lettera c) si stabilisce che il PSC deve contenere *"una relazione concernente l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi concreti, con riferimento all'area e all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni e alle loro interferenze"*;
- al punto 2.1.2. lettera d), numero 3) si stabilisce che il PSC deve contenere *"le scelte progettuali e ed organizzative, le procedure e le misure preventive e protettive, in riferimento: ..... alle lavorazioni" .....*;
- al punto 2.2.3 comma 1 si precisa che il coordinatore per la progettazione deve effettuare l'analisi dei rischi facendo particolare attenzione a rischi connessi a fasi di lavoro tipiche delle singole imprese;
- al punto 3.1.1, lettera g) si stabilisce che il POS contenga l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle indicate nel PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
- al punto 4.1.1 lettera a) e all'All. XV.1 punto 1 (apprestamenti) si fa riferimento a misure di sicurezza, connesse all'attività delle singole imprese (a prescindere o meno da eventuali interferenze).

## **ALLEGATO**

### **Proposta di emendamento al Pdl**

**"Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di sicurezza sul lavoro per la bonifica degli ordigni bellici"**

#### **Articolo 1**

Aggiungere la lettera e-bis):

*All'allegato XV, punto 2.2.3., dopo la parola "interferenze", eliminare le parole " ad esclusione di quelli specifici propri dell'attività dell'impresa, ".*